# Regolamento sull'uso dell'Intelligenza Artificiale a scuola

Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale (IA) all'interno dell'Istituto, in coerenza con:

- il Regolamento UE 2024/1689 (AI Act);
- il GDPR – Regolamento UE 2016/679;
- il Decreto Ministeriale n. 166 del 9 agosto 2025;
- le "Linee guida per l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni scolastiche" del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
- il Vademecum ministeriale sull'uso dell'IA nelle istituzioni scolastiche.

L'Istituto riconosce l'Intelligenza Artificiale come strumento di supporto alla didattica, all'organizzazione e all'inclusione, nel rispetto della centralità della persona, della libertà di insegnamento, della trasparenza educativa e della tutela della privacy.

Il presente documento ha l'obiettivo di promuovere un impiego etico, sicuro e responsabile a supporto dei processi didattici, organizzativi e amministrativi dell'Istituto.

## TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 – Finalità del regolamento

Il presente Regolamento ha le seguenti finalità:

a) promuovere un utilizzo etico, critico e consapevole dell'IA;
b) favorire lo sviluppo delle competenze digitali e della cittadinanza digitale;
c) tutelare dati personali, diritti fondamentali e sicurezza degli studenti;
d) disciplinare l'utilizzo degli strumenti IA nelle attività didattiche e amministrative;
e) Prevenire rischi legati alla manipolazione, al plagio e ai pregiudizi algoritmici (bias).

### Art. 2 – Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si adottano le seguenti definizioni:

*a) Intelligenza Artificiale (IA)*

Sistemi informatici in grado di analizzare dati, generare contenuti, prendere decisioni o supportare attività umane con vari livelli di autonomia.

*b) IA generativa*

Sistemi capaci di produrre testi, immagini, audio, video o codice a partire da prompt o richieste dell'utente.

*b) Deployer*

È l'Istituto scolastico o il docente che:

- adotta uno strumento di IA (es. piattaforme di tutoring intelligente, correttori automatici, generatori di contenuti);
- ne determina le modalità d'uso didattico (quando, come e per quali obiettivi utilizzarlo);
- lo integra nelle attività educative, come lezioni, verifiche, compiti o personalizzazione dell'apprendimento.

*d) Utenti*

Studenti, docenti, personale ATA, famiglie e collaboratori esterni autorizzati.

*e) Strumenti autorizzati*

Applicativi approvati dall'Istituto o utilizzati previa autorizzazione del docente e nel rispetto della normativa sulla privacy.

**Art. 3 – Principi generali per l'uso dell'Intelligenza Artificiale**

L'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella scuola è orientato da alcuni principi fondamentali:

- Centralità della persona: l'IA non sostituisce il docente né può assumere decisioni autonome su valutazioni, percorsi o scelte educative.
- Tutela dei dati personali: non è consentito l'uso di strumenti di IA che gli strumenti che non offrono garanzie di conformità al GDPR o che effettuano profilazione commerciale non autorizzata.
- Trasparenza: l'uso dell'IA deve essere sempre dichiarato e consapevole.
- Equità e inclusione: le tecnologie devono ridurre le disuguaglianze e migliorare l'accessibilità dei contenuti.
- Responsabilità: ogni output prodotto da sistemi di IA deve essere verificato e validato da un essere umano.

## TITOLO II – USO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

**Art. 4 – Uso dell'IA da parte dei docenti**

In questa fase iniziale, l'Istituto adotta un approccio prudente e basato sul rischio, che consente esclusivamente l'utilizzo di strumenti classificabili a rischio nullo o minimo.

Ciò significa che:

- l'IA può essere utilizzata solo per generare contenuti generici o simulazioni, non riferibili a persone reali;
- non è consentito inserire dati personali negli strumenti di IA;
- l'utilizzo è sempre supervisionato e controllato, in particolare in ambito didattico.

Questo approccio permette di sviluppare competenze e consapevolezza senza esporre studenti e personale a rischi.

**Art. 5 – Uso consentito da parte degli studenti**

Gli studenti possono utilizzare strumenti IA:

- per brainstorming, ricerche guidate, elaborazione di mappe concettuali, sintesi, traduzioni o semplificazioni, simulare esercitazioni e, in generale, per tutte le attività didattiche autorizzate dal docente.

L'uso deve comunque:

- mantenere centrale il lavoro personale;
- prevedere rielaborazione critica da parte del deployer;
- evitare mera copiatura automatica.

Gli studenti sono tenuti a indicare quando un elaborato è stato prodotto o modificato con strumenti IA. L'uso dell'IA senza dichiarazione esplicita è considerato plagio, con conseguenti provvedimenti disciplinari.

Gli alunni devono pertanto indicare:

- lo strumento utilizzato;
- il tipo di supporto ricevuto (es. supporto alla ricerca/struttura; revisione stilistica o grammaticale; generazione parziale di codice/testo con successiva rielaborazione);
- le parti eventualmente generate con IA.

È rigorosamente vietato l'uso dell'IA per automatizzare compiti, tesine o verifiche senza esplicita autorizzazione.

**Art. 6 – Uso dell'IA per la gestione amministrativa e istituzionale**

Gli strumenti di IA possono essere utilizzati per migliorare i processi organizzativi, purché rispettino la normativa sulla protezione dei dati personali (GDPR).

L'IA non può essere impiegata per decisioni automatizzate che abbiano conseguenze dirette sugli studenti o sul personale, senza supervisione umana.

Il dirigente scolastico è responsabile della valutazione dell'impatto dell'IA sulla gestione amministrativa e deve garantire il rispetto delle linee guida ministeriali.

**Art. 7 – Uso non consentito**

In generale, è vietato:

a) presentare come personale un elaborato interamente generato da IA;
b) utilizzare IA durante verifiche senza autorizzazione;
c) falsificare immagini, audio, video o documenti;
d) creare deepfake offensivi o lesivi;
e) usare IA per cyberbullismo, discriminazione o diffusione di contenuti lesivi;
f) inserire nei sistemi IA:
- dati sensibili;
- informazioni riservate;
- dati personali di studenti o personale scolastico.

**Art. 8 – Responsabilità e limiti nell'uso dell'IA**

L'accesso agli strumenti di IA deve rispettare le limitazioni d'età imposte dai fornitori e dalle linee guida ministeriali. L'utilizzo improprio dell'IA da parte del personale e degli studenti può comportare sanzioni disciplinari.

**Art. 9 – Responsabilità degli studenti, delle famiglie e dei docenti**

- **Studenti**

Gli studenti sono responsabili dei contenuti prodotti, modificati o condivisi mediante strumenti di Intelligenza Artificiale e sono tenuti a utilizzarli nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e delle indicazioni fornite dai docenti.

- **Famiglie**

Le famiglie collaborano con la scuola nella promozione di un uso consapevole e responsabile dell'IA e vigilano, nell'ambito delle proprie responsabilità educative, sul suo utilizzo da parte degli studenti al di fuori del contesto scolastico.

- **Docenti**

I docenti utilizzano gli strumenti di IA nel rispetto della normativa vigente e mantengono la piena responsabilità delle scelte didattiche, educative e valutative. Essi verificano l'affidabilità dei contenuti generati dall'IA, promuovono un uso critico della tecnologia e tutelano la riservatezza dei dati personali.

- **Responsabilità umana**

L'utilizzo dell'IA non esonera studenti, famiglie e docenti dalle rispettive responsabilità. Ogni decisione educativa, didattica e valutativa resta affidata alla responsabilità umana.

## TITOLO III – PRIVACY, SICUREZZA E VALUTAZIONE DEI RISCHI

**Art. 10 – Protezione dei dati personali e sicurezza informatica**

L'uso dell'IA deve rispettare le norme sulla protezione dei dati personali (GDPR).

Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO/RPD) deve valutare ogni strumento di IA prima della sua adozione.

## TITOLO IV – FORMAZIONE E GOVERNANCE

**Art. 11 – Formazione**

L'Istituto promuove attività formative rivolte a:

- docenti;
- personale ATA;
- studenti;
- famiglie.

Le attività riguarderanno:

- uso critico dell'IA;
- cittadinanza digitale;
- privacy;
- copyright;
- bias algoritmici;
- valutazione degli output.

**Art. 12 – Commissione IA**

Il Dirigente Scolastico può individuare:

- un Referente IA;
- una Commissione IA/Innovazione Digitale.

La Commissione:

- monitora l'applicazione del Regolamento;
- propone aggiornamenti;
- supporta i dipartimenti;
- valuta strumenti e criticità.

**Art. 13 – Monitoraggio e revisione del regolamento**

Il regolamento sarà aggiornato annualmente per adeguarsi all'evoluzione normativa e tecnologica.

Il dirigente scolastico, in collaborazione con il Collegio dei Docenti, il Consiglio d'Istituto e il DPO, valuterà l'efficacia del regolamento e proporrà eventuali modifiche.

## TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

**Art. 14 – Aggiornamento del Regolamento**

Il presente Regolamento:

- può essere aggiornato annualmente;
- viene pubblicato sul sito istituzionale;
- entra in vigore dopo approvazione degli organi collegiali competenti.

**Art. 15 – Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione del Consiglio d'Istituto.